



TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sigg. Magistrati:

dott. Francesca Miconi

Presidente

dott. Silvia Rossi

Giudice

dott. Lorenzo M Lico

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Dato atto che con decreto del 10-7-2020 il Tribunale ha concesso alla società JOHN PERRY SRL CF 03306630405 il termine richiesto ai sensi dell'art. 161, 6° comma l.f., per il deposito del piano di concordato preventivo e della proposta ai creditori, termine successivamente prorogato ;

rilevato che la società ricorrente, in prossimità della scadenza del termine finale concesso per il deposito di proposta e piano di concordato, con atto del 26-1-2021 ha dichiarato di rinunciare alla procedura, per non essere riuscita – a causa del comportamento della società ex affittuaria dell'azienda, che aveva ritardato la riconsegna dell'azienda alberghiera e che a ciò aveva adempiuto solo nel mese di gennaio 2021, a seguito di transazione – a formulare tempestivamente un piano di concordato ;

preso atto che alla procedura di concordato prenotativo è riunita anche la procedura prefallimentare promossa da alcuni creditori, due di quali hanno nelle more rinunciato alla domanda; che inoltre, fissata dal Tribunale l'udienza ai sensi dell'art 162 c 2 LF, il Pubblico Ministero ha richiesto il fallimento della debitrice ;

ritenuto che la procedura di concordato prenotativo, introdotta con ricorso del luglio 2020, debba essere dichiarata improcedibile, a seguito della rinuncia del ricorrente (rinunzia che non comporta di per sé l'automatica chiusura della procedura, essendo sempre necessario un provvedimento del Tribunale - per argomenti, v Cass. 27200/2019 - tanto più in presenza di istanza di fallimento di un creditore intervenuto) e che si debba procedere all'esame dell'istanza e della richiesta del PM di fallimento tuttora pendenti;

rilevato che il giorno dell'udienza ex art 162 c 2 LF la società debitrice ha segnalato di aver appena depositato un concordato cd pieno, da considerare nuova procedura autonoma, seppure sempre relativa alla soluzione della stessa crisi , ed ha chiesto la dichiarazione di estinzione

della procedura prefallimentare oppure il rinvio della stessa all'esito dell'esame del nuovo concordato;

ritenuto che la nuova domanda di concordato preventivo "pieno", non ammissibile nella pendenza del concordato prenotativo, divenga però ammissibile una volta chiuso il presente procedimento e che ciò comporti che le istanze di fallimento dei creditori debbano, ancora una volta, essere esaminate nel medesimo contesto del nuovo concordato, dando la precedenza alla soluzione negoziata della crisi;

ritenuto pertanto che sia necessario, contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità del concordato prenotativo, disporre la separazione della procedura prefallimentare che vi era riunita e riunirla alla nuova procedura concordataria introdotta con ricorso del 25-2-2021 (n 3/2021)

PQM

1 - dichiara la improcedibilità , per rinunzia, del concordato prenotativo n. 5/2020 introdotto dalla JOHN PERRY SRL il 7-7-2020;

2- dispone la separazione dal procedimento 5/2020 CP della proc 16/2020 PREFALL oggi coltivata dal creditore L.S. Lavanderia Sammarinese Spa e della richiesta di fallimento formulata dal PM e coltivata con la memoria 12-3-2021 , e la loro riunione alla nuova procedura di concordato pieno n 3/2021 proposta dalla JOHN PERRY SRL il 25-2-2021, per l'esame unitario.

Si comunichi alle parti ed al Commissario Giudiziale.

Rimini, così deciso in camera di consiglio il 8-4-2021

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi